

ERRATA CORRIGE

Con riferimento al testo del Bando “Allegato A”, approvato con DGR n. 623 del 14/05/2019, pubblicato sul BUR n. 50 del 17 maggio 2019 si comunicano, per errore materiale, le seguenti rettifiche (**evidenziate in grassetto**):

All’Art. 18 (Rendicontazione ed erogazione del sostegno), comma 18.2, lett. d): *documenti giustificativi di pagamento dei titoli di spesa di cui alla lettera c) predisposti secondo le modalità indicate all’art. 18 comma 5.*

L’Art. 18 (Rendicontazione ed erogazione del sostegno), comma 18.4:
E’ consentita una riduzione massima del 30% (trenta per cento) tra la spesa approvata nei rendiconti e la spesa ammessa in sede di concessione del sostegno. Di conseguenza, qualora la spesa totale accertata nei rendiconti sia inferiore al 70% in rapporto alla spesa ammessa in sede di concessione del sostegno è applicata una riduzione percentuale del sostegno, così come definita all’art. 21 comma 4.

L’Art. 19 (Obblighi a carico dei beneficiari), comma 19.1, lett. a):
*mantenere i requisiti previsti all’art. 4 comma 2, lett. a) e **b)**, per un periodo di almeno 3 anni decorrenti dalla data di erogazione del contributo;*

L’Art. 19 (Obblighi a carico dei beneficiari), comma 19.1, lett. q):
inserire, coordinandosi coi fornitori, la dicitura "ID domanda" nella causale/oggetto dei giustificativi di spesa secondo le modalità descritte all’art. 18.

L’Art. 21 (Rinuncia, decadenza e revoca del sostegno), comma 21.2:
In caso di rinuncia al contributo concesso, la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi - U. O. Commercio e Servizi adotta il provvedimento di revoca ed i beneficiari devono restituire l’eventuale contributo già erogato, secondo le modalità di cui al comma 6.

L’Art. 21 (Rinuncia, decadenza e revoca del sostegno), comma 21.3, lett. e):
qualora in fase di rendicontazione, la spesa ritenuta ammissibile risulti inferiore al 50% dell’importo originariamente ammesso al finanziamento o, comunque, inferiore ad euro 30.000,00.

L’Art. 21 (Rinuncia, decadenza e revoca del sostegno), comma 21.3, lett. h):
*qualora, a causa del mancato rispetto della soglia minima (€ **10.000,00**) di partecipazione alle spese del progetto di una o più imprese ammissibili, si riscontri l’inammissibilità dell’intero raggruppamento o dell’intero progetto. Per il calcolo della predetta soglia minima si terrà conto della spesa rendicontata e ritenuta ammissibile dalla Regione del Veneto.*

**DIREZIONE INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO E SERVIZI
U.O. COMMERCIO E SERVIZI**